



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL COMITATO N. 28 DI DATA 10 FEBBRAIO 2015

OGGETTO:

L.P. 28 aprile 1997, n. 9: articolo 2, comma 5.

Realizzazione di infrastruttura per impianto ponte radio per reti di comunicazioni elettroniche mobili, sita nel comune di Rumo c/o terreno comunale distinta alla p.f. 44/1 C.C. Rumo (TNRUM MARCENA) - Wind Telecomunicazioni S.p.a.

IL COMITATO
PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI
RADIOTELEVISIVI E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la richiesta pervenuta in data 8/10/2014, da parte della società Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Network Operations North East con sede a Marghera (VE), in Via Brunacci 36, tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di infrastruttura per impianto ponte radio per reti di comunicazioni elettroniche mobili, sita nel comune di Rumo c/o terreno comunale distinta alla p.f. 44/1 C.C. Rumo (TNRUM MARCENA);

vista la relazione tecnica e gli elaborati di progetto allegati, nonché le eventuali successive integrazioni, alla richiesta sopra citata;

visto che con comunicazione di data 29/01/2015 nostro protocollo n. 50315, sono stati inviati alla società Wind Telecomunicazioni S.p.a. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

considerato che la società Wind Telecomunicazioni S.p.a., decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, non ha presentato osservazioni per iscritto;

visto il parere positivo espresso dal membro competente in materia ambientale e dal rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in quanto dalla documentazione presentata e dalle verifiche effettuate risulta che l'impianto in parola rispetta i limiti normativi vigenti;

visto il parere positivo espresso dal membro competente in materia di comunicazioni, il quale rileva che l'intervento non interferisce con la rete radio provinciale;

visto il parere negativo del rappresentante del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il quale, rilevato che l'intervento ricade in area soggetta a tutela paesaggistico-ambientale, espone quanto segue:

la richiesta in esame è relativa alla costruzione di un nuovo impianto per la telefonia mobile, costituita da una palina metallica alta 6 metri e dalla relativa apparecchiatura accessoria, da realizzarsi nell'abitato di Marcena su un pendio che sovrasta il campo sportivo comunale, a valle della SP6. Sull'area prescelta è stato realizzato di recente un impianto ad energia fotovoltaica che ne ha compromesso i caratteri paesaggistici, andando a costituire un elemento di disordine formale e di degrado figurativo, dovuto alla presenza dei pannelli e delle relative strumentazioni accessorie.

Per tale motivo, l'inserimento in questo sito, peraltro fortemente esposto alle visuali lontane e vicine, di un ulteriore elemento tecnologico come quello in esame, andrebbe a peggiorarne l'assetto paesaggistico. In alternativa a quanto richiesto, come constatato in sede di sopralluogo congiunto con i tecnici del Gestore, si può ritenere ammissibile un diverso posizionamento dell'antenna, più a monte di quello proposto, riducendone l'altezza al fine di riportarla quantomeno a quella dei pali ivi esistenti, installando contenitori simili per dimensioni a quelli dell'impianto fotovoltaico ed eliminando la recinzione.

preso atto che non è stata raggiunta l'unanimità dei voti favorevoli;

visto l'articolo 2, comma 7 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione);

visto il D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1566 del 20 febbraio 1998, modificata con deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001 e infine sostituita dalla deliberazione n. 2482 di data 11 ottobre 2002;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 447 del 28 febbraio 2003;

determina

- di esprimere parere negativo in ordine alla richiesta per la realizzazione di una infrastruttura per impianto ponte radio per reti di comunicazioni elettroniche mobili, sita nel comune di Rumo c/o terreno comunale distinta alla p.f. 44/1 C.C. Rumo (TNRUM MARCENA), presentata dalla società Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Network Operations North East con sede a Marghera (VE), in Via Brunacci 36.

A norma dell'articolo 2, comma 7 della L.P. 28 aprile 1997, n. 9, avverso le determinazioni del Comitato istituito dall'articolo 2, comma 5 della legge medesima è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL PRESIDENTE
- dott. Stefano Pegoretti -

Stefano Pegoretti

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
- Ing. Giancarlo ... -

